

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA

Il presente protocollo si pone la finalità di indicare buone prassi in alcune fasi e adempimenti processuali nell'ambito dei giudizi di separazione, divorzio, affidamento di figli di coppie non coniugate e relative modifiche, nonché di indicare alcune linee interpretative comuni in materia di spese ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra le parti anche nella fase attuativa delle decisioni assunte in sede giudiziale o su accordo delle parti.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Riservatezza

Nello svolgimento delle udienze relative a procedimenti di diritto di famiglia sarà assicurata la massima riservatezza.

Nella fissazione dell'orario di udienza il giudice potrà tenere conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali delle parti tempestivamente segnalate dai difensori.

Art. 2

Udienza presidenziale; udienza di comparizione personale delle parti nei procedimenti per l'affidamento dei figli di coppie non coniugate e nei procedimenti contenziosi di modifica delle condizioni

Nella medesima udienza sarà auspicabilmente trattato un numero di procedimenti tale da consentire l'adeguata trattazione di ciascuna vertenza.

Per ciascun procedimento verrà fissato un orario specifico di chiamata.

E' auspicabile che, se nella medesima udienza siano trattati procedimenti contenziosi e non contenziosi, questi ultimi siano evasi per primi.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO DEI CONIUGI, RICORSI CONGIUNTI PER L'AFFIDAMENTO DI FIGLI DI COPPIE NON CONIUGATE

Art. 3

Difesa tecnica

Nei procedimenti di separazione consensuale, fermo restando che le parti possono non avvalersi della difesa tecnica, è auspicabile che le parti siano assistite almeno da un avvocato onde permettere ai coniugi di avere consapevolezza dei rispettivi diritti e valutarne le conseguenze di medio e lungo periodo.

Art. 4
Contenuto dei ricorsi

Il ricorso di separazione consensuale e quello per divorzio congiunto saranno auspicabilmente redatti seguendo lo schema dei relativi modelli di verbale, reperibili sul sito del Tribunale di Vicenza e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Art. 5
Documentazione

Ai ricorsi vanno allegati i certificati di residenza e stato di famiglia dell'una e dell'altra parte.
Ai ricorsi per separazione consensuale e per divorzio congiunto va allegata la copia integrale dell'atto di matrimonio.
Ai ricorsi per divorzio congiunto è necessario allegare anche la copia autentica della sentenza di separazione ovvero del decreto di omologa della separazione consensuale.
Insieme ai ricorsi vanno depositate le dichiarazioni dei redditi delle parti (Modello 730, Unico e, solo in difetto di entrambi, CUD) comprovatamente presentate all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio.

Art. 6
Passaggio degli atti al Pubblico Ministero

E' auspicabile che il passaggio degli atti al Pubblico Ministero intervenga prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, salvo un ulteriore passaggio nel caso in cui, in quella sede, intervengano modifiche concordate delle condizioni contenute nel ricorso.

art. 7
Udienza di comparizione delle parti nei ricorsi congiunti per l'affidamento dei figli di coppie non coniugate

A seguito del ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., il Tribunale si riserva, ove ne ravvisi l'opportunità, di fissare udienza di comparizione personale delle parti.

Art. 8
Trasmissione anticipata del verbale di udienza

E' auspicabile che, almeno 3 giorni prima dell'udienza presidenziale, ovvero prima dell'udienza eventualmente fissata ai sensi del precedente art. 7, i legali delle parti trasmettano via e-mail, all'indirizzo personale del magistrato (nome.cognome@giustizia.it) cui è assegnata la trattazione del procedimento, bozza del verbale di udienza predisposto in conformità ai modelli reperibili sul sito del Tribunale di Vicenza e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONTENZIOSI, RICORSI PER L’AFFIDAMENTO DI FIGLI DI COPPIE NON CONIUGATE CONTENZIOSI

Art. 9

Atti introduttivi

Ai ricorsi vanno allegati i certificati di residenza e stato di famiglia dell’una e dell’altra parte.

Ai ricorsi per separazione e divorzio giudiziali va allegata la copia integrale dell’atto di matrimonio.

Ai ricorsi per divorzio giudiziale è necessario allegare anche la copia autentica della sentenza di separazione ovvero del decreto di omologa della separazione consensuale.

Ove siano presenti figli minori o maggiorenni non autosufficienti, è auspicabile siano specificate negli atti introduttivi le circostanze in fatto che riguardano la quotidianità dei figli (abitudini, orari, studi, attività).

Vanno allegati agli atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi delle parti, per tali intendendosi il Modello 730 o l’Unico, comprovatamente presentate all’Agenzia delle Entrate nell’ultimo triennio, di cui potranno fare le veci i CUD riferiti al medesimo periodo solo se risulti da ulteriore apposita certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate che la parte che li produce percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente. Ove la parte onerata di produrre la dichiarazione fiscale abbia cambiato lavoro successivamente alla chiusura del periodo contemplato dalla dichiarazione medesima, andranno allegati all’atto introduttivo anche il nuovo contratto di lavoro e le buste paga degli ultimi tre mesi. Nel caso in cui la parte allegghi di non produrre alcun reddito, dovrà produrre attestazione dell’Agenzia delle Entrate in tal senso. Vanno allegati agli atti introduttivi la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi e gli eventuali titoli di proprietà, diritti reali immobiliari o diritti personali di godimento su beni immobili.

Le dichiarazioni dei redditi e le ulteriori attestazioni vanno aggiornate nel corso del procedimento sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Art. 10

Produzione documentale

I documenti prodotti in causa andranno specificamente individuati in apposito elenco, la cui esattezza e consecutività le parti avranno cura di controllare in occasione dei successivi depositi.

Ove siano aperti subprocedimenti in corso di causa, la numerazione ripartirà con il numero 1) per ciascuno di essi, avendo le parti cura di specificare, nel prosieguo della causa, a quale subfascicolo il documento di volta in volta menzionato appartenga (es. doc. 1 secondo ricorso ex art. 709 c.p.c.). In alternativa potranno essere utilizzati altri codici (es. alfabetico: doc. A) onde evitare possibili incertezze e sovrapposizioni con il fascicolo principale.

I documenti al cui deposito le parti chiederanno di essere autorizzate dimettendoli nelle udienze a ciò deputate (udienza presidenziale; udienze di trattazione dei subprocedimenti per modifica; udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori e successive ove il deposito riguardi documenti formati in corso di causa) andranno depositati, entro il giorno seguente, a mezzo PCT.

Art. 11

Decreto di fissazione dell’udienza

Il decreto di fissazione dell'udienza conterrà:

- a) la data dell'udienza presidenziale o, nei procedimenti ex art. 337 bis c.c., dell'udienza per la comparizione personale delle parti;
- b) l'assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto;
- c) l'assegnazione al resistente di un termine, non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, per il deposito di memoria di costituzione a mezzo difensore munito di procura;
- d) l'indicazione alla parte resistente della facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui sussista il requisito reddituale.
- e) l'invito al resistente a prendere posizione su tutte le domande ed i fatti enunciati dal ricorrente, nonché a formulare le proprie istanze e ad effettuare le produzioni documentali idonee a provare i propri assunti, in analogia con quanto previsto per il ricorrente;
- f) l'ordine a ciascuna parte costituita di depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione: 1) le dichiarazioni dei redditi delle parti, per tali intendendosi il Modello 730 o l'Unico, comprovatamente presentate all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio, di cui potranno fare le veci i CUD riferiti al medesimo periodo solo se risulti da ulteriore apposita certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate che la parte che li produce percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente; 2) il nuovo contratto di lavoro e le buste paga degli ultimi tre mesi se la parte abbia cambiato lavoro successivamente alla chiusura del periodo contemplato dalle dichiarazioni di cui al punto 1; 3) la certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti che la parte che lo allega non produce alcun reddito; 4) la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi; 5) eventuali titoli di proprietà, diritti reali immobiliari o diritti personali di godimento su beni immobili.

Art. 12

Udienza presidenziale

Quando lo ritenga opportuno, il giudice potrà sentire le parti separatamente senza la presenza dei difensori.

E' auspicabile che le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate. Nel corso dell'udienza la parte, a mezzo del proprio difensore, potrà chiedere la specifica verbalizzazione delle dichiarazioni rese che non siano meramente confermatrice di quanto già esposto negli atti difensivi.

Art. 13

Provvedimenti provvisori nei procedimenti per l'affidamento dei figli di coppie non sposate

I provvedimenti volti a disciplinare in via temporanea ed urgente i rapporti familiari sono emessi, su motivata richiesta auspicabilmente contenuta negli atti introduttivi, anche nei procedimenti ex art. 337 bis ma restano, ex artt. 737 c.p.c. ss., di competenza collegiale.

Art. 14

Sentenze non definitive nei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio

È auspicabile che l'emanazione delle sentenze non definitive sullo status sia chiesta in sede di prima udienza della fase contenziosa. Il giudice istruttore autorizzerà immediatamente le parti a precisare le conclusioni su tutte le questioni, riservandosi di riferire al collegio che emetterà la sentenza non definitiva e rimetterà la causa in istruttoria. All'esito della rimessione in istruttoria il giudice istruttore adotterà ordinanza con la quale assegnerà, se già richiesti, i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., contestualmente fissando nuova udienza per il prosieguo della causa.

Ove contestualmente alla richiesta di sentenza non definitiva sullo status sia presentato ricorso di modifica delle condizioni della separazione, sarà tendenzialmente data la precedenza a quest'ultimo.

PROCEDIMENTI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI COPPIE NON SPOSATE

Art. 15

Atti introduttivi

Le parti sono tenute ad esporre in modo chiaro, sintetico ed esaustivo i fatti rilevanti posti a fondamento delle domande e difese proposte, in particolare con riguardo alle informazioni relative ai figli minori e alle condizioni economiche (redditi, altri proventi...) e patrimoniali (beni di proprietà, ecc..) proprie. In caso di domande di modifica delle condizioni già disposte dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere dedotti in modo preciso, sintetico ed esaustivo gli elementi di fatto sopravvenuti e, ai fini della comparazione, gli elementi di fatto precedenti alla modifica.

Le parti sono tenute a formulare, in sede di atti introduttivi, motivata richiesta di eventuali provvedimenti provvisori.

Con riguardo alle domande di carattere economico, agli atti introduttivi andrà allegata tutta la documentazione a sostegno delle domande e difese svolte e in particolare: i certificati di residenza e stato famiglia delle parti; le dichiarazioni dei redditi delle parti, per tali intendendosi il Modello 730 o l'Unico, comprovatamente presentate all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio, di cui potranno fare le veci i CUD riferiti al medesimo periodo solo se non sussistono i presupposti per la presentazione di dichiarazione dei redditi, come da autocertificazione della parte da depositare in giudizio. Ove la parte onerata di produrre la dichiarazione fiscale abbia cambiato lavoro successivamente alla chiusura del periodo contemplato dalla dichiarazione medesima, andranno allegati agli atti introduttivi anche il nuovo contratto di lavoro e le buste paga degli ultimi tre mesi. Nel caso in cui la parte allegghi di non produrre alcun reddito, andrà prodotta autocertificazione come sopra.

In caso di domanda di modifica relativa alle statuizioni economiche deve essere prodotta la documentazione relativa alla situazione esistente al momento della statuizione da modificare e quella comprovante la successiva modifica.

Negli atti introduttivi devono essere altresì dedotti gli eventuali mezzi di prova che le parti intendono richiedere vengano assunti.

Art. 16

Decreto di fissazione dell'udienza

Il decreto di fissazione dell'udienza conterrà:

- a) la data dell'udienza di comparizione avanti al Collegio o al Giudice delegato dal Presidente;
- b) l'invito alle parti a presenziare personalmente all'udienza di comparizione;

- c) l'assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto;
- d) l'assegnazione al resistente di un termine, non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione personale delle parti, per il deposito di memoria di costituzione a mezzo difensore munito di procura;
- e) l'indicazione alla parte resistente della facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui sussista il requisito reddituale;
- f) qualora il provvedimento richiesto riguardi aspetti economico-patrimoniali, l'ordine a ciascuna parte costituita di depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza di comparizione: 1) le dichiarazioni dei redditi delle parti, per tali intendendosi il Modello 730 o l'Unico, comprovatamente presentate all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo triennio, di cui potranno fare le veci i CUD riferiti al medesimo periodo solo se risulti da ulteriore apposita certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate che la parte che li produce percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente; 2) il nuovo contratto di lavoro e le buste paga degli ultimi tre mesi se la parte abbia cambiato lavoro successivamente alla chiusura del periodo contemplato dalle dichiarazioni di cui al punto 1; 3) la certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti che la parte che lo allega non produce alcun reddito; 4) la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi; 5) eventuali titoli di proprietà, diritti reali immobiliari o diritti personali di godimento su beni immobili.

Art. 17

Udienza e assunzione di sommarie informazioni

E' auspicabile che:

- a) all'udienza l'audizione dei coniugi/genitori avvenga congiuntamente, alla presenza dei difensori;
- b) venga esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.. al fine di verificare la possibilità di far convergere le richieste e le necessità delle parti;
- c) le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate se pertinenti; nel corso dell'udienza la parte, a mezzo del proprio difensore, potrà chiedere la specifica verbalizzazione delle dichiarazioni rese che non siano meramente confermate di quanto già esposto negli atti difensivi;
- d) in caso di costituzione del resistente all'udienza ovvero a ridosso della stessa, o in caso di ritardato "scarico" della memoria difensiva o di problemi di natura informatica che abbiano impedito o reso difficoltoso a parte ricorrente esaminare la memoria stessa, previa richiesta, sarà concesso termine per esame, ed eventuale termine per memoria di replica e termine per controreplica a favore di controparte;
- e) premesso in via generale che per la natura del procedimento i mezzi di prova, le deduzioni ed argomentazioni dovranno essere contenute negli atti introduttivi, secondo le circostanze e previa richiesta, nel caso in cui la necessità di integrazione o modifica delle difese e istanze istruttorie sia conseguenza delle difese del resistente, sarà concesso ulteriore termine di replica a parte ricorrente, e termine di controreplica a parte resistente;
- f) qualora sia ritenuto necessario l'ascolto del minore, tale ascolto non avvenga nella prima udienza di comparizione, consentendosi al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni al fine di rispettare le indicazioni previste dal presente Protocollo;
- g) qualora sia ritenuta necessaria l'audizione di informatori, tale audizione sarà disposta per un'udienza successiva alla prima.

ASCOLTO DEL MINORE

Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 336 bis e 337 octies, comma 1 c.c. (nel cui più ampio testo è confluito il contenuto dell'abrogato art. 155 sexies c.p.c.), si ritiene opportuno declinare, quali criteri da seguire per l'audizione del minore, quelli enunciati nei successivi articoli.

Art. 18

Limiti all'ascolto

All'ascolto del minore non si procede nel caso in cui l'audizione sia ritenuta pregiudizievole per la sua serenità ed il suo equilibrio.

Parimenti non si procede all'ascolto del minore in caso di manifesta superfluità, ovvero quando l'incombente non possa apportare alcuna utilità o soluzione alle questioni dibattute nel processo.

La contrarietà con l'interesse del minore è da ravvisarsi tutte le volte in cui sia rilevabile un possibile pregiudizio, come allorquando il minore abbia dato prova e comportamento di rifiutare motivatamente l'ascolto, ovvero quando lo stesso versi in una situazione di particolare fragilità emotiva, desumibile dagli atti o dalle indicazioni delle parti.

In relazione, invece, alla superfluità, la stessa può ricorrere quando il minore sia già stato ascoltato nel processo o in altro vertente su analoghe questioni; quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche o, comunque, già dimostrate in causa aliunde; quando l'oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore, come avviene quando sugli aspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo e le domande ancora sub iudice riguardino esclusivamente l'addebito della separazione o questioni meramente economiche.

In ogni caso andrà motivata la decisione di non procedere all'ascolto del minore.

Art. 19

Soggetti ammessi all'ascolto

L'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra posizione difensiva ma un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto.

Esso deve svolgersi in modo da garantire l'effettivo esercizio del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e quindi nel rispetto delle cautele e di modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti o condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o i difensori, nonché di sentire il minore da solo o, ancora, quello di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente attrezzato.

Pertanto, l'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario ex art. 68 c.p.c. (psicologo, neuropsichiatra, pedagogo) e del curatore del minore, se nominato.

il Giudice, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà disporre che all'audizione proceda direttamente il CTU incaricato dell'accertamento della sua condizione complessiva e del suo rapporto con i genitori.

Prima dell'audizione le parti ed i loro consulenti potranno suggerire al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno venga sentito il minore.

I difensori delle parti non avranno alcun contatto con il minore né prima, né dopo l'audizione dello stesso e dovranno inoltre invitare le parti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà ed astenendosi dal rammostrare allo stesso qualsiasi atto processuale.

Art. 20

Modalità dell'ascolto

Il Giudice, nel disporre l'ascolto del minore, darà ai genitori ed ai loro legali indicazioni in ordine alle modalità di accompagnamento e di ascolto; dovrà inoltre mettere a proprio agio il minore, accogliendolo adeguatamente ed informandolo del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché del fatto che gli esiti del procedimento non saranno necessariamente conformi a quanto sarà da lui espresso o richiesto.

I fratelli saranno sentiti di regola separatamente, salvo che non si ravvisi l'opportunità di sentirli insieme.

La verbalizzazione dell'ascolto sarà integrale e fedele, anche nel linguaggio e nelle forme espressive, a quanto dichiarato dal minore.

Verranno riportati anche comportamenti e manifestazioni non verbali del minore.

L'audizione del minore potrà essere videoregistrata ove ciò sia richiesto anche solo da una delle parti e a tal fine sarà svolta presso la sala per le audizioni protette situata nel Palazzo di Giustizia.

All'esito dell'audizione e prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento, il Giudice darà lettura del verbale ai difensori ed alle parti, se presenti.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Art. 21

Nomina del consulente tecnico d'ufficio

Il Giudice sceglierà il C.T.U. tra i nominativi dei professionisti iscritti all'albo di cui agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c..

Prima della nomina avrà cura di accertarne il percorso di studi, il profilo professionale, le specializzazioni e l'autosufficienza ai fini dell'incarico che verrà conferito.

Allorché il professionista abbia svolto un ruolo terapeutico o di sostegno per il minore o un membro della famiglia, o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, questi non dovrà assumere l'incarico, in osservanza di quanto disposto dall'art. 63 c.p.c..

Art. 22

Conferimento dell'incarico e formulazione del quesito

Il C.T.U., al momento del conferimento dell'incarico:

- a) formulerà eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito;
 - b) indicherà la metodologia di intervento con cui darà esecuzione al mandato del giudice;
 - c) indicherà il calendario di massima degli incontri e degli accertamenti.
- Nel corso dell'udienza i difensori potranno formulare suggerimenti circa l'ambito della consulenza tecnica che il Giudice discuterà con gli stessi e con il C.T.U. per la definitiva formulazione del quesito, da adattare agli aspetti peculiari di ogni singola vicenda.

Art. 23 **Tempistiche**

Per la redazione dell'elaborato peritale dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.195, comma 3 c.p.c..

Il Giudice concederà inoltre ai difensori delle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione delle conclusioni della relazione peritale per depositare memorie autorizzate di osservazioni alla CTU.

Art. 24 **Acquisizione di informazioni e documenti ed integrazione di consulenza**

Il CTU non potrà acquisire informazioni presso soggetti non indicati nel quesito, fatta eccezione per coloro che appartengano alla cerchia familiare e per i soggetti istituzionale (medici, insegnanti, servizi) e non potrà acquisire documenti ulteriori se non previa autorizzazione del Giudice e nel contraddittorio processuale.

Qualora, durante l'espletamento della consulenza tecnica, fossero necessarie eventuali diverse indagini, il C.T.U. dovrà comunicarlo tempestivamente al Giudice con apposita istanza, dandone contestuale notizia ai difensori delle parti.

Art. 25 **Collegio peritale**

Nel caso in cui fosse necessario il contributo di professionisti aventi competenze diverse, il C.T.U. ne farà richiesta, in modo che lo specialista nominato dal Giudice presti giuramento come consulente tecnico d'ufficio e che allo stesso sia sottoposto specifico quesito.

Art. 26 **Diario delle operazioni peritali**

Per ogni incontro, il C.T.U. provvederà a redigere un diario sintetico contenente: l'oggetto dell'incontro, il tipo di formato scelto (a titolo esemplificativo: colloquio di coppia, colloquio individuale, colloquio di famiglia, colloquio con terzi significativi, incontro con i figli, intervista strutturata o semi strutturata, genogramma, disegno congiunto, visita domiciliare), il nome dei partecipanti ed eventuali osservazioni o suggerimenti dei consulenti di parte, nonché i propri rilievi.

Gli incontri dovranno essere preferibilmente videoregistrati in modo integrale e, a questo fine, il CTU è invitato dal Giudice ad avvalersi della struttura presente presso il Tribunale di Vicenza per l'audizione

e l'osservazione dei minori, struttura che è munita di impianto di videoregistrazione e di specchio unidirezionale.

I verbali delle singole operazioni verranno consegnati tempestivamente ai consulenti di parte o agli avvocati; il diario completo sarà fornito al Giudice in allegato all'elaborato peritale.

Art. 27

Criteri di stesura della relazione conclusiva

E' auspicabile che la relazione conclusiva del C.T.U. osservi il seguente schema:

- a) riproduzione ed illustrazione del quesito;
- b) presentazione della metodologia di intervento, quale premessa scientifica da cui è declinato il *modus operandi* del C.T.U.;
- c) calendario peritale;
- d) esame della documentazione disponibile;
- e) illustrazione e spiegazione del materiale testistico;
- f) presentazione del contesto psicologico, relazionale e sociale delle parti coinvolte;
- g) presentazione dei contesti relazionali di origine e di prossimità sociale (terzi significativi);
- h) analisi delle informazioni ottenute da eventuali contatti con operatori sociali, sanitari e scolastici o da eventuali precedenti relazioni già acquisite agli atti;
- i) risposte alle eventuali controdeduzioni dei consulenti di parte;
- j) conclusioni e risposte ai quesiti, con riguardo alla presentazione delle ipotesi prognostiche di quel particolare nucleo familiare.

La relazione conclusiva conterrà:

- a) l'estratto del verbale di conferimento dell'incarico, la data di inizio delle operazioni e le eventuali autorizzazioni ottenute successivamente al conferimento dell'incarico;
- b) il calendario degli incontri e di tutti gli accertamenti e le procedure effettuate;
- c) le videoregistrazioni delle operazioni peritali;
- d) il materiale testistico somministrato con relativa siglatura;
- e) l'elenco di tutte le persone che sono state coinvolte (a titolo esemplificativo parti, minori, familiari, terzi significativi) con i rispettivi dati anagrafici;
- f) gli allegati, comprensivi dell'istanza di liquidazione.

La relazione peritale e i suoi allegati verranno trasmessi alla cancelleria in via telematica.

Art. 28

Informazioni e preparazione del minore

Il C.T.U. dovrà informare il minore con modalità adeguate alla sua età e maturità del suo diritto ad essere ascoltato, dei motivi del suo coinvolgimento nel processo, dello svolgimento della consulenza tecnica, delle modalità di espletamento e delle sue finalità.

Art. 29

Compiti e ruolo del consulente tecnico di parte

È compito del consulente tecnico di parte cooperare al corretto espletamento delle operazioni peritali, vigilando sulla loro coerenza rispetto al metodo utilizzato e verificando le risultanze dei colloqui e delle valutazioni testistiche, così che il C.T.U. assuma e mantenga una reale equidistanza e neutralità rispetto alle parti. Analoghe prerogative e funzioni spettano al difensore qualora la parte non sia assistita da un consulente tecnico di parte.

Anche i consulenti tecnici di parte devono mantenere la propria autonomia, avuto riguardo all'interesse preminente del minore.

Allorché il professionista abbia svolto attività terapeutica o di sostegno per il minore o un membro della sua famiglia o con essi abbia avuto precedenti contatti di tipo professionale o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, egli rifiuterà di assumere incarichi in qualità di consulente tecnico di parte o di consulente di qualunque natura, secondo quanto previsto dal codice deontologico dei medici e degli psicologi.

Art. 30

Relazione tra C.T.U. e consulente tecnico di parte

Il C.T.U. faciliterà la partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali, comunicandogli tempestivamente l'inizio delle operazioni e concordando con questi, nei limiti e nel rispetto dei tempi processuali, il calendario dei colloqui e degli accertamenti.

Art. 31

Relazione tra C.T.U. e servizi socio-sanitari

Nel caso in cui la consulenza sia disposta per una situazione di cui già sono incaricati i servizi su mandato del Tribunale, è necessario che il Giudice dia loro immediata informazione; i servizi provvederanno alla sospensione degli interventi in atto dandone pronta comunicazione al Giudice.

Art. 32

Diverso regime provvisorio di affidamento

Qualora nel corso della perizia, su proposta del CTU, emerga l'opportunità di sperimentare un regime di affidamento/visite/permanenze dei minori o un regime di affidamento/visite/permanenze dei minori diverso da quello disposto dai provvedimenti presidenziali per verificarne l'adeguatezza e/o attuabilità nella situazione familiare specifica prima della conclusione dei lavori, è auspicabile che il Giudice, accogliendo l'istanza del CTU, autorizzi detto diverso regime sperimentale con apposito provvedimento. Il CTU avrà cura di condividere con i CTP la proposta di sperimentazione e dovrà comunicarla ai difensori delle parti prima di presentare l'istanza di autorizzazione al giudice.

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE NON RICOMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO ORDINARIO AFFRONTATE NELL'INTERESSE DEI FIGLI

Art. 33

Assegno di mantenimento ordinario

L'assegno di mantenimento ordinario è tendenzialmente volto a fare fronte alle esigenze basilari, continuative e prevedibili dei figli e comprende, salvo diversi accordi: vitto (ivi compresi i buoni pasto/mensa scolastica delle scuole pubbliche, il cui importo su base mensile è quindi bene specificamente considerare quando si quantifichi la misura del suddetto assegno), abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), contributo per le spese di abitazione, spese di ordinaria cura della persona, materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, medicinali da

banco (senza prescrizione), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ai 10 euro.

Art. 34

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono anzitutto quelle – anche periodiche, ma non attinenti alle esigenze fondamentali cui fa fronte l'assegno di mantenimento ordinario- connesse ad esigenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno).

Saranno poi suscettibili di rimborso senza preventivo accordo le spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante e siano volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli godevano in corso di convivenza genitoriale.

Saranno infine rimborsabili senza preventivo accordo, qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore, i costi per il/la baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente, o, in difetto (vale a dire quando i tempi dei figli con ciascun genitore siano paritetici), del genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per gli anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore collocatario prevalente o, in difetto, al genitore in turno di responsabilità, di gestire il proprio orario lavorativo.

In via esemplificativa e non esaustiva:

a) spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica; di sostegno su prescrizione (es. logopedia; psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);

b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica; rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale; libri di testo anche usati; equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno; materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola; gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri; trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;

c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola; anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;

d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria);

e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;

f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.

Art. 35

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori

Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate; chirurgia a fini meramente estetici;
- b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
- c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio; centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 70,00;
- d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
- e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
- f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e);
- g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario.
- h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art. 36

Modalità della richiesta di rimborso

Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa.

Art. 37

Preventivo accordo

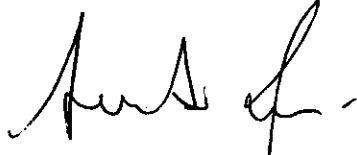
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, al genitore che intende sostenere la spesa sarà utile provare, in caso di contestazione, di avere inoltrato all'altro appena possibile la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata, fax e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso senza ritardo.

Fanno parte integrante del presente Protocollo i seguenti allegati:

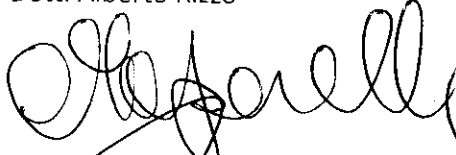
- A) fac simile verbale separazione consensuale
- B) fac simile verbale divorzio congiunto
- C) vademecum CTU
- D) estratto spese non comprese nel mantenimento ordinario

Vicenza, 26 Ottobre 2017

Il Presidente del Tribunale Civile e Penale - Dott. Alberto Rizzo



Il Presidente di Sezione
- Dott. Maria Coparelli



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza - Avv. Fabio Mantovani

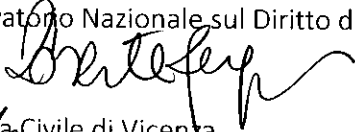


Aderiscono al Protocollo:

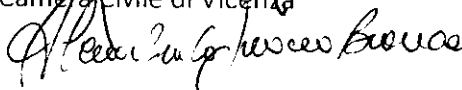
AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori - Sez. di Vicenza



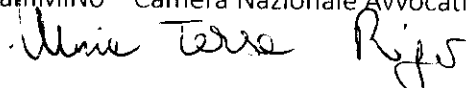
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sez. di Vicenza



Camera Civile di Vicenza



CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori - Sez. di Vicenza



A.D.A. - Associazione Donne Avvocato

